

2016/17
3A
3B
3C
3C/A



CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE
NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

TRA

Istituto di Istruzione Superiore "PRIMO LEVI" con sede a Torino (TO), C.so
Unione Sovietica, 490, codice fiscale/codice meccanografico 97507040018
d'ora in poi denominato "istituzione scolastica" o "Istituto scolastico",
rappresentato dal Dirigente scolastico, prof.ssa Anna Rosaria Toma nata a
Fragagnano (TA) il 11/10/1960 codice fiscale TMONRS60R51D754I



e

FCA Italy S.p.a Polo Produttivo Torino con sede legale in Torino (TO), Corso
Agnelli, 200 codice fiscale/Partita IVA 07973780013 d'ora in poi denominato
"soggetto ospitante", rappresentato dal Sig. Domenico Romeo, nato a Reggio
Calabria (RC) il 23/05/1979 codice fiscale RMODNC79E23H224T (nel
proseguo definito anche "Soggetto Ospitante" o "FCA Italy")

(di seguito congiuntamente "Parti" o singolarmente "Parte")

Premesse

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 77/05, l'alternanza scuola-lavoro - intesa come progetto formativo per le scuole volto a consolidare una metodologia dell'apprendimento fondata sul saper fare e a sviluppare occasioni per diffondere tra i giovani una migliore conoscenza della realtà aziendale anche attraverso lo sviluppo di attività didattiche esperienziali - costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola-lavoro, sono organicamente inseriti nel piano

triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
- la proposta di FCA Italy consiste in un'offerta standard composta da lezioni e dalla realizzazione di un project work che si rivolge alle intere classi e le coinvolge per l'intera durata del periodo minimo di Alternanza nel corso del triennio (200 ore per i Licei e 400 ore per gli Istituti tecnici);
- la proposta di FCA Italy è personalizzabile da ciascun Istituto scolastico/Classe, nel rispetto dell'autonomia scolastica attraverso un percorso di co-progettazione del project work;
- la proposta di FCA Italy può essere erogata in modo parziale previa condivisione tra le Parti;
- il calendario delle attività condiviso dalle Parti può essere modificato sulla base di esigenze specifiche e previa condivisione tra le Parti delle relative modifiche.

Si conviene quanto segue

Art. 1.

FCA Italy S.p.a Polo Produttivo Torino, si impegna ad erogare la sua proposta formativa composta da 22 ore/classe di lezione e di 38 ore/classe di project work (il "Progetto Formativo") principalmente presso la sede scolastica dell'Istituzione scolastica alle tre classi del Istituto Tecnico di 62 Studenti ed una classe del Liceo Scienze Applicate di 28 Studenti, per un totale di 90 Studenti in alternanza scuola lavoro su proposta dell'istituzione scolastica

Art. 2

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.
3. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola-lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.



PROFESSIONAL

Jeep



4. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola-lavoro e le modalità di apprendimento sono proposte da FCA Italy e condivise con un tutor dell'Istituto scolastico. Le singole classi dell'Istituto scolastico possono personalizzare il percorso co-progettando con FCA Italy il project work.
5. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi. La definizione del percorso individuale di alternanza, coerente con la proposta FCA Italy, è di competenza dell'Istituto scolastico, così come la registrazione delle ore di Alternanza degli studenti svolte nell'istituto scolastico.
6. Le fasi dell'approvazione del percorso, della co-progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite sono di responsabilità dell'istituzione scolastica che le gestirà in collaborazione con FCA Italy.

Art. 3

1. Il docente tutor scolastico svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, sulla base dell'offerta FCA Italy, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor aziendale;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;



Jeep



h) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione;

i) elabora un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;



PROFESSIONAL

Jeep



MOPAR

2. Il tutor aziendale svolge le seguenti funzioni:

a) condivide con il tutor scolastico l'offerta FCA Italy, la pianificazione delle attività e supporta il tutor scolastico nell'individuazione dei project work e nella valutazione complessiva dell'esperienza di alternanza scuola lavoro;

b) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nel rispetto delle procedure interne;

c) pianifica ed organizza le attività in base al Progetto Formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti in azienda;

f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati affinché la stessa possa valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

a) co-progettazione del project work e raccordo tra la dimensione curricolare e i traguardi di competenze previsti per il project work;

b) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 del D.Lgs. 81/2008. In particolare, la

violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo aziendale al docente/tutor scolastico affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie;

c) monitoraggio e valutazione del percorso individuale di alternanza scuola lavoro di ogni studente.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal Percorso Formativo Personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento agli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a qualsivoglia dato, informazione o conoscenza acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo in merito all'attività di impresa, ai processi operativi/produttivi ed ai prodotti del Soggetto Ospitante;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (anche per attività eventualmente svolte al di fuori della struttura ospitante ma ricomprese nel Progetto Formativo), nonché per la responsabilità civile presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il FCA Italy si impegna a segnalare l'evento avvenuto nelle sue sedi entro i tempi previsti dalla normativa vigente all'Istituto scolastico.



Jeep



2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D.Lgs. 81/2008, l'Istituto scolastico si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto della salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza in rapporto alle condizioni della struttura ospitante, ;
- informare/formare preventivamente gli studenti degli obblighi in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D.Lgs. 81/2008, richiamandoli alla stretta osservanza degli stessi;
- designare un tutor scolastico che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

1. FCA Italy si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor aziendale, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor scolastico di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare l'Istituto scolastico di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor aziendale in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).



PROFESSIONAL

Jeep



Art. 7

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo annuale.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà a FCA Italy e all'Istituto scolastico di risolvere la presente Convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del Progetto Formativo.,
3. Resta, inoltre, inteso e convenuto che FCA Italy potrà recedere in ogni momento dalla presente Convenzione qualora dovessero manifestarsi impedimenti tali da pregiudicare la possibilità della stessa di ottemperare agli impegni previsti a proprio carico dalla presente Convenzione.



Jeep



Art. 8

Le Parti potranno dare visibilità alla presente Convenzione con azioni di comunicazione e promozione nei termini e con le modalità da concordarsi preventivamente tra le medesime.

Art. 9

Ciascuna Parte si impegna a non fornire a terzi e/o comunque a non utilizzare per scopi diversi da quelli di cui alla presente Convenzione le informazioni di carattere riservato (tra le quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle di carattere commerciale, tecnico, operativo, produttivo e/o del prodotto) ricevute dall'altra Parte o di cui sia venuta a conoscenza nell'ambito della presente Convenzione.

Art. 10

Informativa ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di Protezione dei dati personali".

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, le Parti, 'titolari del trattamento', si comunicano reciprocamente quanto segue rispetto al trattamento dei 'dati personali' raccolti ai fini dell'esecuzione della Convenzione:

- i dati identificativi e fiscali delle Parti o delle persone che agiscono per conto delle stesse, nonché le altre informazioni quali domiciliazioni ed estremi di conti correnti bancari, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati, utilizzati per le finalità funzionali alla stipulazione ed all'esecuzione della Convenzione ed agli adempimenti di legge;

- il conferimento dei suddetti 'dati personali' è facoltativo;

- un eventuale rifiuto reciproco al loro conferimento potrebbe impedire la sottoscrizione della Convenzione e/o il corretto adempimento delle obbligazioni contrattualmente e/o legalmente previste, anche da un punto di vista fiscale;


- la comunicazione dei suddetti 'dati personali' può essere effettuata a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, nonché ai soggetti incaricati della revisione del bilancio ed alle pubbliche autorità, 'autorità di vigilanza' e/o amministrazioni per gli adempimenti di legge. Inoltre i 'dati personali' potranno essere trattati dai 'responsabili' o 'incaricati del trattamento' nominati dalle Parti nell'ambito degli enti preposti all'adempimento della Convenzione, situati nell'Unione Europea o in paesi fuori dall'Unione Europea;

- il trattamento sarà effettuato da ciascuna Parte anche con mezzi informatici e comunque con l'adozione, nei modi previsti dal D. Lg. 196/2003, delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei 'dati personali' previste dal D. Lg. 196/2003 e/o da ogni legge applicabile;

- i 'dati personali' sono conservati presso le Parti nelle rispettive sedi legali e presso i responsabili designati, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali;

- l'elenco aggiornato dei 'responsabili del trattamento' è conservato presso i 'titolari del trattamento' e potrà essere richiesto in visione da ciascuna delle Parti.

Entrambe le Parti si sono reciprocamente informate dei propri diritti ed in particolare di quelli dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti), dell'art. 8 del D. Lgs. 196/2003 (Esercizio dei diritti) e dell'art. 9 del D. Lgs. 196/2003 (Modalità di esercizio).



PROFESSIONAL

Jeep



MOPAR

I diritti ex D.Lgs. 196/2003 potranno essere esercitati da ciascuna Parte con richiesta, effettuata all'altra Parte, mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.

Ciascuna Parte garantisce che, prima della trasmissione all'altra Parte di 'dati personali' di dipendenti o collaboratori o incaricati di adempiere alla Convenzione, agli stessi sarà fornita, senza alcun onere o costo, informativa idonea ed atta a sollevare l'altra Parte da qualsiasi responsabilità in merito a trattamenti di 'dati personali' non autorizzati.

Ciascuna Parte manleva l'altra Parte da ogni danno o pregiudizio che ciascuna di esse dovesse subire a seguito della mancata ottemperanza da parte di una delle due Parti agli impegni di cui sopra.

Art. 11

La presente Convenzione non comporta costi ed oneri economici e/o finanziari a carico delle Parti. In ogni caso nulla sarà dovuto alle Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza della presente Convenzione.

Art. 12

12.1 La presente Convenzione è regolata dalla Legge Italiana.

12.2 Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione e/o nell'esecuzione della presente Convenzione. Qualora non fosse raggiunto un accordo tra le Parti, la questione sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Torino.

Allegati:

- Progetto Formativo

Luogo e Data... Torino 03-02-2014



FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

Istituto di Istruzione Superiore "PRIMO LEVI" Torino

Legale rappresentante


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna Rosaria TOMA)

FCA Italy S.p.a

Legale rappresentante

FCA Italy S.p.A.

EMEA Manufacturing Premium Brand
Polo Produttivo Torino
Mirafiori Plant
Human Resources



PROFESSIONAL

Jeep

